Prot. N. Past . 88

Vicevuto II 30. 01. 2024



DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

IL DIRETTORE GENERALE

visto l'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dall'art. 84, comma 1, lett. p, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98;

visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 18 ottobre 2010 n. 180, pubblicato sulla G.U. 4 novembre 2010 n. 258, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28", come modificato con decreto ministeriale 6 luglio 2011 n. 145, pubblicato sulla G.U. n. 197 del 25 agosto 2011 e con decreto ministeriale 4 agosto 2014, n. 139, pubblicato sulla G.U. n. 221 del 23 settembre 2014;

premesso che l'art. 3 del suddetto decreto ministeriale dispone che il responsabile della tenuta del registro degli organismi abilitati a svolgere l'attività di mediazione è il Direttore generale della giustizia civile (ora Direttore generale degli affari interni), ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della Direzione generale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero;

vista la delega rilasciata dal Direttore generale alla dott.ssa Rossella Pegorari;

visto l'art. 4, comma 1, del d.m. n. 180/2010, a norma del quale nel registro degli organismi di mediazione sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti da enti pubblici e privati;

ritenuto che il responsabile verifica il possesso dei requisiti di professionalità ed efficienza di tali organismi secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3, del d.m. n. 180/2010, e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie;

visto Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e, in particolare, l'art. 7, che ha modificato il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 31 ottobre 2023 ed entrato in vigore il 15 novembre 2023, avente ad oggetto il "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229";





visto, in particolare, l'articolo 49, comma 1 del decreto ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150, con cui è stato abrogato il decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180;

visto il P.D.G. d'iscrizione del 10/11/2011 (come integrato da ultimo in data 29/05/2023) dell'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VARESE, organismo "ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI VARESE", con sede legale in VARESE (VA) (cap. 21100), PIAZZA MONTE GRAPPA n. 4, C.F. 95063490122 e P.IVA 03268230129, sito web WWW.ODCECVA.IT, e-mail PEC@ODCEC.VA.IT, al registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione di cui all'art. 3 del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180, al numero progressivo 714;

vista l'istanza del 18 gennaio 2024, pervenuta a mezzo pec, con cui CASTAGNA LUIGI, nato a CATANZARO (CZ) il 23/12/1964, in qualità di legale rappresentante dell'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VARESE, organismo "ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI VARESE", ha comunicato la cancellazione dell'organismo di mediazione, a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di mediazioni previsto dalla normativa di riferimento per il mantenimento dell'iscrizione;

Considerato che, preso atto di quanto comunicato, si può procedere alla cancellazione, a domanda, dell'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VARESE, organismo "ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI VARESE", dal numero progressivo 714 del registro degli organismi di mediazione,

DISPONE

la cancellazione, a domanda, dell'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VARESE, organismo "ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI VARESE", con sede legale in VARESE (VA) (cap. 21100), PIAZZA MONTE GRAPPA n. 4, C.F. 95063490122 e P.IVA 03268230129, sito web WWW.ODCECVA.IT, e-mail PEC@ODCEC.VA.IT, dal numero progressivo 714 del registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione di cui al d.m. n. 150/2023.

Roma, 29. 01. 2026

IL MAGISTRATO DELEGATO